Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 158 del 10 luglio 2009 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 luglio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 106

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Provvedimenti diversi concernenti taluni prodotti agroalimentari
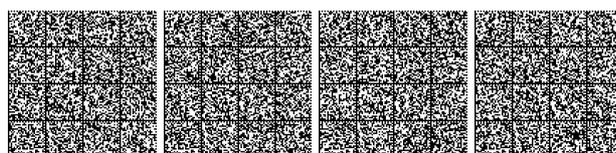
S O M M A R I O

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 giugno 2009.

Designazione dell'«Agenzia Laore Sardegna» quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Zafferano di Sardegna», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n.1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n.2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visto il Regolamento (CE) n. 98 del 2 febbraio 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Zafferano di Sardegna";

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.195 del 23 agosto 2007, con il quale il Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro è stato designato quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione "Zafferano di Sardegna" protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 30 novembre 2006;
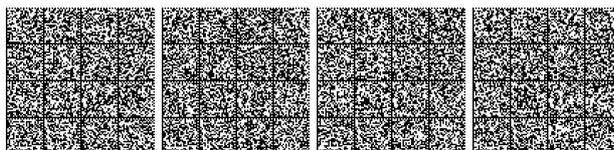
Visto il decreto 28 settembre 2007 con il quale l'autorizzazione di cui al sopra citato decreto viene trasferita a "Agris Sardegna – Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Automa della Sardegna – Dipartimento per la ricerca nell'arboricoltura";

Considerato che la Giunta Regionale della Sardegna, a seguito del riordino delle competenze in capo alle Agenzie regionali istituite con la Legge Regionale n.13/2006, ha stabilito, con deliberazione n.51/19 del 24 settembre 2008, che relativamente al ruolo di organismo pubblico di controllo sulle produzioni a marchio di qualità le competenze esercitate dall'agenzia "Agris Sardegna – Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Automa della Sardegna – Dipartimento per la ricerca nell'arboricoltura" transitino nell'Agenzia Laore Sardegna;

Vista la comunicazione del Consorzio per la Tutela dello Zafferano di Sardegna DOP con la quale il predetto Consorzio esprime il proprio accordo alla designazione dell'Agenzia Laore Sardegna quale autorità di controllo da autorizzare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Zafferano di Sardegna";

Considerato che l'Agenzia Laore Sardegna ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta "Zafferano di Sardegna" conformemente allo schema tipo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta "Zafferano di Sardegna";

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n.510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della legge n.526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato articolo 14 della legge 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal suddetto Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 maggio 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

D E C R E T A

Art. 1

L'Agenzia Laore Sardegna con sede in Cagliari, Via Caprera n.8, è designata quale Autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n.510/2006 per la denominazione di origine protetta "Zafferano di Sardegna", registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 98 del 2 febbraio 2009.

Art. 2

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l' Agenzia Laore Sardegna del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Art. 3

L'Agenzia Laore Sardegna non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta "Zafferano di Sardegna", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'Agenzia Laore Sardegna è tenuta a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
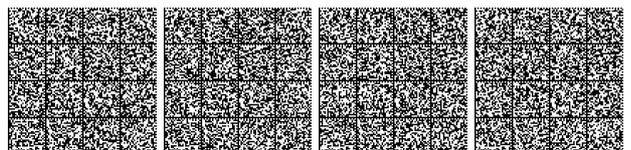
Art. 4

L' Agenzia Laore Sardegna dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione "Zafferano di Sardegna", venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art.10 del Reg. (CE) 510/06".

Art. 5

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n.526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'Agenzia Laore Sardegna o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'Agenzia Laore Sardegna è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6

L'Agenzia Laore Sardegna comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Zafferano di Sardegna" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7

L'Agenzia Laore Sardegna immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta "Zafferano di Sardegna" rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'articolo 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Sardegna.

Art. 8

Agris Sardegna – Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Automa della Sardegna – Dipartimento per la ricerca nell'arboricoltura dovrà rendere disponibile all'Agenzia Laore Sardegna la documentazione inerente il controllo della denominazione di origine protetta in questione svolto fino alla data di emanazione del presente decreto.

Art. 9

L'Agenzia Laore Sardegna è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A06802

DECRETO 3 giugno 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «SoCert - Società di Certificazione Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n.1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n.2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visto il Regolamento (CE) n. 617 del 4 aprile 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino";

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 8 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2005, con il quale l'organismo di controllo "SoCert – Società di Certificazione Srl" è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino";

Visto il decreto 26 maggio 2008 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo "SoCert – Società di Certificazione Srl" è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure a eventuale nuovo organismo di controllo;

Vista la comunicazione effettuata, ai sensi del comma 8 del citato articolo 14 della legge n.526/1999, dal Consorzio per la Tutela della IGP Pomodoro di Pachino con la quale il predetto Consorzio ha confermato quale organismo di controllo da autorizzare per svolgere l'attività di controllo sulla indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino" "SoCert – Società di Certificazione Srl" con sede in San Lazzaro di Savena (BO), Via Gorizia n.9;

Considerato che "SoCert – Società di Certificazione Srl" ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino" conformemente allo schema tipo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino";

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n.510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della legge n.526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato articolo 14 della legge 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal suddetto Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 maggio 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

D E C R E T A

Art. 1

L'organismo denominato "SoCert – Società di Certificazione Srl" con sede in San Lazzaro di Savena (BO), Via Gorizia n.9, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino", registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 617 del 4 aprile 2003.

Art. 2

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo "SoCert – Società di Certificazione Srl" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso articolo 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3

L'organismo autorizzato "SoCert – Società di Certificazione Srl" non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato "SoCert – Società di Certificazione Srl" è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
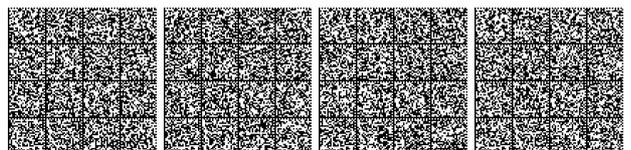
Art. 4

L'Organismo autorizzato "SoCert – Società di Certificazione Srl" dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione "Pomodoro di Pachino", venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art.10 del Reg. (CE) 510/06".

Art. 5

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n.526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo "SoCert – Società di Certificazione Srl" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "SoCert – Società di Certificazione Srl" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6

L'organismo autorizzato "SoCert – Società di Certificazione Srl" comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7

L'organismo autorizzato "SoCert – Società di Certificazione Srl" immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino" rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'articolo 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Siciliana.

Art. 8

L'Organismo autorizzato "SoCert – Società di Certificazione Srl" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A06803
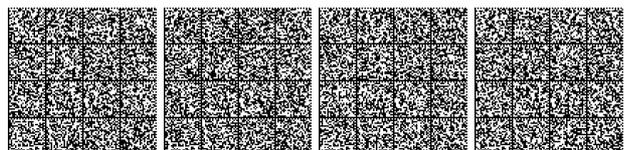
DECRETO 3 giugno 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pane Casareccio di Genzano», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n.1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n.2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visto il Regolamento (CE) n. 2325/1997 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Pane Casareccio di Genzano"

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 11 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 2005, con il quale l'organismo di controllo "AIAB – Associazione Italiana Agricoltura Biologica" è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Pane Casareccio di Genzano";

Visto il decreto 10 aprile 2008 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo "AIAB – Associazione Italiana Agricoltura Biologica" è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure a eventuale nuovo organismo di controllo;

Vista la comunicazione effettuata, ai sensi del comma 8 del citato articolo 14 della legge n.526/1999, dal Consorzio Pane Casareccio di Genzano con la quale il predetto Consorzio ha indicato quale organismo di controllo da autorizzare per svolgere l'attività di controllo sulla indicazione geografica protetta "Pane Casareccio di Genzano" "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale" con sede in Bologna, Via Nazario Sauro 2, in sostituzione di "AIAB – Associazione Italiana Agricoltura Biologica";

Considerato che "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta "Pane Casareccio di Genzano" conformemente allo schema tipo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta "Pane Casareccio di Genzano";

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n.510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della legge n.526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato articolo 14 della legge 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal suddetto Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 maggio 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

D E C R E T A

Art. 1

L'organismo denominato "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" con sede in Bologna, Via Nazario Sauro n. 2, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta "Pane Casareccio di Genzano", registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997.

Art. 2

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso articolo 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3

L'organismo autorizzato "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta "Pane Casareccio di Genzano", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
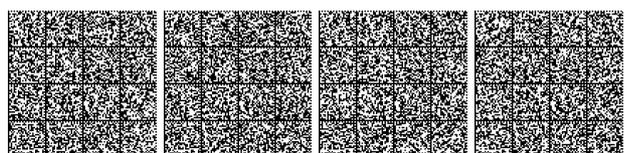
Art. 4

L'Organismo autorizzato "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione "Pane Casareccio di Genzano", venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art.10 del Reg. (CE) 510/06".

Art. 5

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n.526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6

L'organismo autorizzato "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta "Pane Casareccio di Genzano" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7

L'organismo autorizzato "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale" immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta "Pane Casareccio di Genzano" rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'articolo 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Lazio.
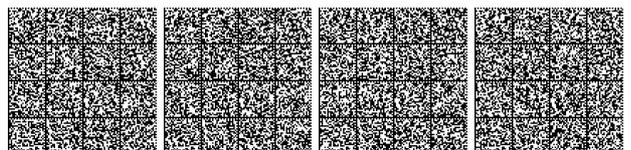
Art. 8

L'organismo "AIAB – Associazione Italiana Agricoltura Biologica" dovrà rendere disponibile all'organismo autorizzato "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" la documentazione inerente il controllo della indicazione geografica protetta in questione svolto fino alla data di emanazione del presente decreto.

Art. 9

L'Organismo autorizzato "ICEA – Istituto per a Certificazione Etica ed Ambientale" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A06804
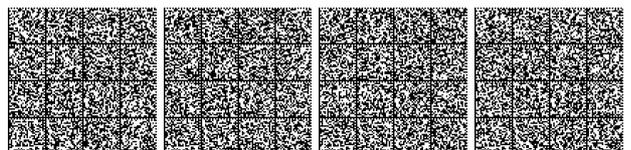
DECRETO 3 giugno 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «Controllo Qualità Alto Adige» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n.1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n.2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visto il Regolamento (CE) n. 1855 del 14 novembre 2005 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel";

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 21 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.1 del 2 gennaio 2006, con il quale l'organismo di controllo "Check Fruit Srl" è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel";
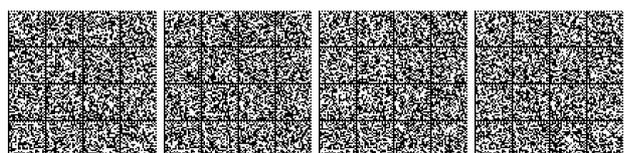
Visto il decreto 28 novembre 2008 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo "Check Fruit Srl" è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure a eventuale nuovo organismo di controllo;

Vista la comunicazione effettuata, ai sensi del comma 8 del citato articolo 14 della legge n.526/1999, dal Consorzio Mela Alto Adige - Südtiroler Apfelkonsortium con la quale il predetto Consorzio ha indicato quale organismo di controllo da autorizzare per svolgere l'attività di controllo sulla indicazione geografica protetta "Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel" "Controllo Qualità Alto Adige" con sede in Terlano (Bolzano) Via Jakobi n.1/B, in sostituzione di "Check Fruit Srl";

Considerato che "Controllo Qualità Alto Adige" ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta "Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel" conformemente allo schema tipo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta "Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel"

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n.510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della legge n.526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato articolo 14 della legge 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal suddetto Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 maggio 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

D E C R E T A

Art. 1

L'organismo denominato "Controllo Qualità Alto Adige" con sede in Terlano, Via Jakobi n.1/B, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta "Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel", registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n.1855 del 14 novembre 2005.

Art. 2

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo "Controllo Qualità Alto Adige" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso articolo 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3

L'organismo autorizzato "Controllo qualità Alto Adige" non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta "Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato "Controllo Qualità Alto Adige" è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
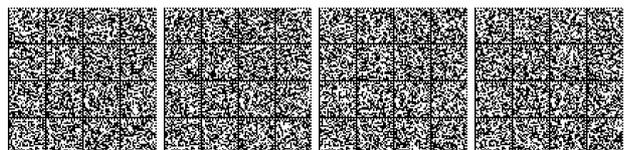
Art. 4

L’Organismo autorizzato “Controllo Qualità Alto Adige” dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione “Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel”, venga apposta la dicitura: “Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’art.10 del Reg. (CE) 510/06”.

Art. 5

L'autorizzazione di cui all’art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n.526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare l’indicazione dell’organismo “Controllo Qualità Alto Adige” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell’art.14, comma 9, della citata legge.

Nell’ambito del periodo di validità dell’autorizzazione, l’organismo di controllo “Controllo Qualità Alto Adige” è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6

L’organismo autorizzato “Controllo Qualità Alto Adige” comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta “Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel” anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7

L’organismo autorizzato “Controllo Qualità Alto Adige” immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta “Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel” rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell’articolo 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Provincia Autonoma di Bolzano.

Art. 8

L'organismo "Check Fruit Srl" dovrà rendere disponibile all'organismo autorizzato "Controllo Qualità Alto Adige" la documentazione inerente il controllo della indicazione geografica protetta in questione svolto fino alla data di emanazione del presente decreto.

Art. 9

L'Organismo autorizzato "Controllo Qualità Alto Adige" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A06805

DECRETO 3 giugno 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità Spa» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ricotta Romana», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n.1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n.2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visto il Regolamento (CE) n. 737 del 13 maggio 2005 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Ricotta Romana"

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 21 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 29 settembre 2005, con il quale l'organismo di controllo "Certiprodop Srl" è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Ricotta Romana";
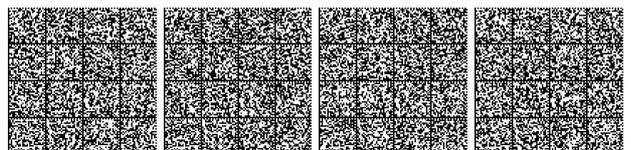
Visto il decreto 4 settembre 2008 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo "Certiprodop Srl" è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure a eventuale nuovo organismo di controllo;

Vista la comunicazione effettuata, ai sensi del comma 8 del citato articolo 14 della legge n.526/1999, dal Consorzio di tutela Ricotta Romana DOP con la quale il predetto Consorzio ha indicato quale organismo di controllo da autorizzare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Ricotta Romana" "Agroqualità SpA" con sede in Roma, Piazza Marconi n.25, in sostituzione di "CertiProDop Srl";

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota n. 3415 del 16 luglio 2008, ha trasmesso ai servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Ricotta Romana" ai sensi del regolamento (CE) n.510/06;

Visto il decreto 4 agosto 2008 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Ricotta Romana";

Considerato che Agroqualità SpA ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta "Ricotta Romana" conformemente allo schema tipo;

Considerato che Agroqualità SpA ha altresì predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello nazionale con il sopra citato decreto;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta "Ricotta Romana";

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n.510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della legge n.526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato articolo 14 della legge 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal suddetto Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 maggio 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

D E C R E T A

Art. 1

L'organismo denominato Agroqualità SpA con sede in Roma, Piazza Marconi n.25, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta "Ricotta Romana", registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 737 del 13 maggio 2005.

Art. 2

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo "Agroqualità SpA" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso articolo 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3

L'organismo autorizzato "Agroqualità SpA" non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta "Ricotta Romana", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato "Agroqualità SpA" è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4

L'Organismo autorizzato "Agroqualità SpA" dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione "Ricotta Romana", venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art.10 del Reg. (CE) 510/06".

Art. 5

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n.526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo "Agroqualità SpA" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "Agroqualità SpA" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6

L'organismo autorizzato "Agroqualità SpA" comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Ricotta Romana" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7

L’organismo autorizzato “Agroqualità SpA” immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta “Ricotta Romana” rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell’articolo 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Lazio.

Art. 8

L’organismo “CertiProDop Srl” dovrà rendere disponibile all’organismo autorizzato “Agroqualità SpA” la documentazione inerente il controllo della denominazione di origine protetta in questione svolto fino alla data di emanazione del presente decreto.

Art. 9

L’Organismo autorizzato “Agroqualità SpA” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lazio, ai sensi dell’art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A06806
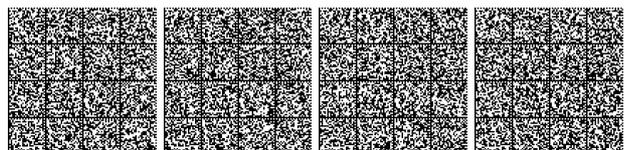
DECRETO 3 giugno 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità Spa» ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Monti Iblei», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n.2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Monti Iblei";

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n.510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 255 del 2 novembre 2007, con il quale l'organismo denominato Agroqualità SpA con sede in Roma, Piazza Marconi n.25, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Monti Iblei";
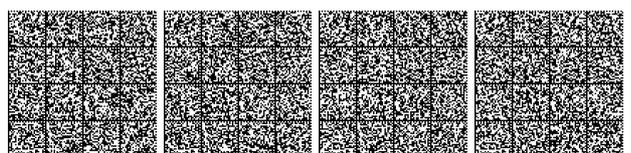
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota n.11058 del 19 dicembre 2008 ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Monti Iblei";

Visto il decreto 24 dicembre 2008 recante modifica del decreto 13 giugno 2005, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Monti Iblei";

Considerato che Agroqualità SpA ha predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello nazionale con decreto 24 dicembre 2008;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta "Monti Iblei";

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art.14 della legge 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n.510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisii del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 maggio 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;

D E C R E T A :

Art. 1

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitoria concessa con il citato decreto 24 dicembre 2008, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo dell'organismo "Agroqualità SpA" .

Art. 2

La presente autorizzazione, efficace dalla data del presente decreto, comporta l'obbligo per l'organismo dei controllo "Agroqualità SpA" del rispetto delle prescrizioni di cui al decreto 11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 255 del 2 novembre 2007 e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

La protezione transitoria di cui all'art.1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2009

Il direttore generale: La Torre

09A06807

DECRETO 3 giugno 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità Spa» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n.2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visto il regolamento (CE) n.1904 del 7 settembre 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "La Bella della Daunia";

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n.510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 8 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 142 del 21 giugno 2005, con il quale l'organismo denominato Agroqualità SpA, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "La Bella della Daunia";
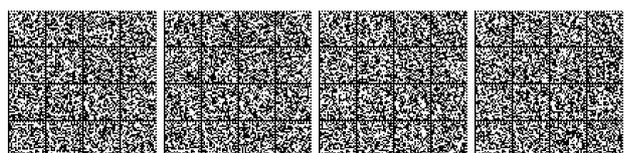
Visto il decreto 26 maggio 2008 con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato Agroqualità SpA ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "La Bella della Daunia", è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure a eventuale nuovo organismo di controllo;

Vista la comunicazione effettuata, ai sensi del comma 8 del citato articolo 14 della legge n.526/1999, dal Consorzio di Tutela oliva da mensa D.O.P. La Bella della Daunia – cultivar Bella di Cerignola con la quale il predetto Consorzio ha indicato quale organismo di controllo da autorizzare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "La Bella della Daunia" "Agroqualità SpA";

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota n. 8999 del 13 novembre 2008, ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "La Bella della Daunia" ai sensi del Regolamento (CE) n.510/2006;

Visto il decreto 24 novembre 2008 recante modifica del decreto 24 luglio 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "La Bella della Daunia";

Considerato che Agroqualità SpA ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta "La Bella della Daunia" conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che Agroqualità SpA ha altresì predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello nazionale con decreto 24 novembre 2008;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta "La Bella della Daunia";

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art.14 della legge 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n.510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisii del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 maggio 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.14 della legge n.526/99;

D E C R E T A :

Art. 1

L'organismo denominato Agroqualità SpA con sede in Roma, Piazza Marconi n.25, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.510/2006 per la denominazione di origine protetta "La Bella della Daunia", registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1904 del 7 settembre 2000.

Art. 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo Agroqualità SpA del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art.14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n.526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3

L'organismo autorizzato Agroqualità SpA. non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta "La Bella della Daunia", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L’organismo autorizzato Agroqualità SpA è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4

L’Organismo autorizzato Agroqualuità SpA dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione “La Bella della Daunia”, venga apposta la dicitura: “Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’art.10 del Reg. (CE) 510/06”.

Art. 5

L'autorizzazione di cui all’art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n.526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare l’indicazione dell’organismo Agroqualità SpA o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell’art.14, comma 9, della citata legge.

Nell’ambito del periodo di validità dell’autorizzazione, l’organismo di controllo Agroqualità SpA è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6

L’organismo autorizzato Agroqualità SpA comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta “La Bella della Daunia” anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7

L'organismo autorizzato Agroqualità SpA immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta "La Bella della Daunia" rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'articolo, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Puglia.

Art. 8

L'organismo autorizzato Agroqualità SpA è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Puglia, ai sensi dell'art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A06808
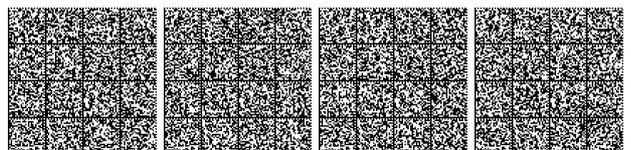
DECRETO 3 giugno 2009.

Rinnovo designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Tergeste», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n.2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visto il regolamento (CE) n. 1845/2004 del 22 ottobre 2004 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Tergeste";

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n.510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 25 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 5 agosto 2005, con il quale la "Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trieste", è stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Tergeste";
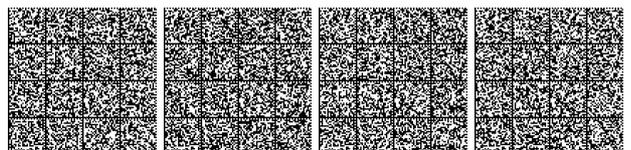
Visto il decreto 20 giugno 2008 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata alla "Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trieste", ai sensi del predetto decreto 25 luglio 2005, è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Ente camerale stesso;

Considerato che la "Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trieste" ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta "Tergeste" conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta "Tergeste";

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n.526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 17 marzo 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.14 della legge n.526/99;

D E C R E T A :

Art. 1

La Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Trieste con sede in Piazza della Borsa n.14 – Trieste, è stata designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.510/2006 per la denominazione di origine protetta "Tergeste", registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1845/2004 del 22 ottobre 2004.
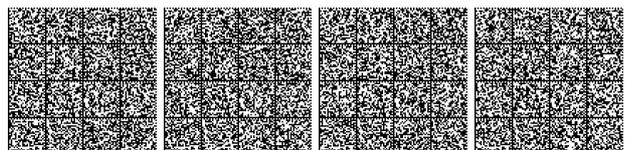
Art. 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la "Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Trieste" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art.14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n.526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3

La "Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Trieste" non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta "Tergeste", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La "Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Trieste" è tenuta a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4

La "Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Trieste" dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione "Tergeste", venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art.10 del Reg. (CE) 510/06".
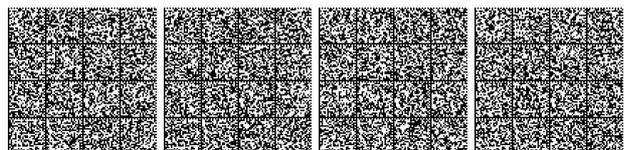
Art. 5

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n.526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la "Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Trieste" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la "Camere di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Trieste" è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6

La "Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Trieste" comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Tergeste" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7

La "Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Trieste" immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta "Tergeste" rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'articolo 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
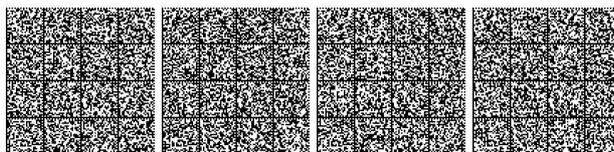
Art. 8

La “Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Trieste” è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2009

Il direttore generale: La Torre

09A06809

DECRETO 4 giugno 2009.

Conferma al «Consorzio Tutela Vini di Valtellina», con sede in Sondrio, costituito per la tutela della DOCG dei vini «Valtellina superiore» e «Sforzato di Valtellina» e della DOC dei vini «Rosso di Valtellina», dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante la "Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini" ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

VISTO il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

VISTO il decreto ministeriale 09.05.2001 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio Tutela Vini di Valtellina, con sede in Sondrio – Via Piazzi, n.23, costituito per la tutela dei denominazioni di origine dei vini "Rosso di Valtellina", "Valtellina Superiore" e "Sforzato di Valtellina", e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine;

VISTO il decreto ministeriale 03.03.2004, concernente il conferimento al sopra citato Consorzio Tutela Vini di Valtellina, dell'incarico a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOCG dei vini "Valtellina Superiore" e "Sforzato di Valtellina" e della DOC dei vini "Rosso di Valtellina";
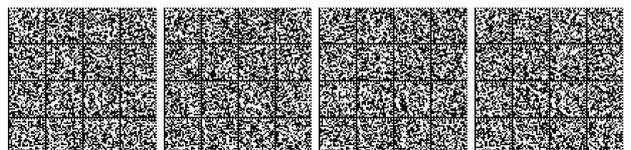
VISTA la nota ministeriale n.0006694 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui ai richiamati decreti, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/92 e all'art. 3 del D.M. 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

VISTA la nota presentata in data 19.02.2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

CONSIDERATO che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del citato Consorzio Tutela Vini di Valtellina, i requisiti per confermare l'incarico di cui ai citati decreti ministeriali 09.05.2001 e 03.03.2004, per un triennio a far data dal presente decreto;

D E C R E T A

Art. 1

1. E' confermato al Consorzio Tutela Vini di Valtellina, con sede in Sondrio – Via Piazzi, n.23, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi della DOCG dei vini "Valtellina Superiore" e "Sforzato di Valtellina" e della DOC dei vini "Rosso di Valtellina", conferito rispettivamente con i decreti ministeriali 09.05.2001 e 03.03.2004 richiamati nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Tutela Vini di Valtellina, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2009

Il capo dipartimento: NEZZO

09A06810
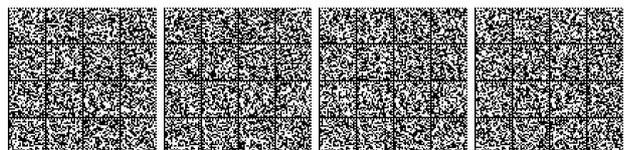
DECRETO 4 giugno 2009.

Conferma al «Consorzio Vini DOC Lison Pramaggiore», con sede in Pramaggiore (Venezia), dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante la "Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini" ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

VISTO il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

VISTO il decreto ministeriale 27.03.2001 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio Vini DOC Lison Pramaggiore, con sede in Pramaggiore (VE) – Via Cav. di Vittorio Veneto, n.13b, costituito per la tutela dei vini a DOC "Lison Pramagaaiore, e confermato l'incarico a svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine controllata le funzioni di tutela, di valorizzazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi del'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

VISTO il decreto ministeriale 15.11.2004, concernente la conferma dell'incarico al al sopra citato Consorzio Vini DOC Lison Pramaggiore, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata denominazione di origine;

VISTA la nota ministeriale n.0006698 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui ai richiamati decreti, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/92 e all'art. 3 del D.M. 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

VISTA la nota presentata in data 14.04.2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

CONSIDERATO che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del citato Consorzio Vini DOC Lison Pramaggiore, i requisiti per confermare l'incarico di cui ai citati decreti ministeriali 27.03.2001 e 15.11.2004, per un triennio a far data dal presente decreto;

D E C R E T A

Art. 1

1. E' confermato al Consorzio Vini DOC Lison Pramaggiore, con sede in Pramaggiore (VE) – Via Cav. di Vittorio Veneto, n.13b, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi della DOC dei vini "Lison Pramaggiore", conferito rispettivamente con i decreti ministeriali 27.03.2001 e 15.11.2004 richiamati nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Vini DOC Lison Pramaggiore, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2009

Il capo dipartimento: NEZZO

09A06811
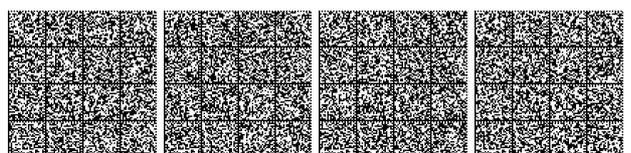
DECRETO 4 giugno 2009.

Approvazione dello statuto del «Consorzio di Tutela del Malvasia di Casorzo», con sede in Casorzo (Asti), e il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla relativa DOC, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante la "Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini" ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

VISTO il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

VISTA la richiesta presentata in data 20.06.2008 dal Consorzio di Tutela del Malvasia di Casorzo, con sede in Casorzo (AT), Via San Lodovico, n.1, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

VISTO il parere con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha formulato alcune osservazioni sulla proposta di statuto in questione;

CONSIDERATO che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 18.05.2009 il proprio statuto approvato dall'Assemblea straordinaria, il quale è risultato adeguato alle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;
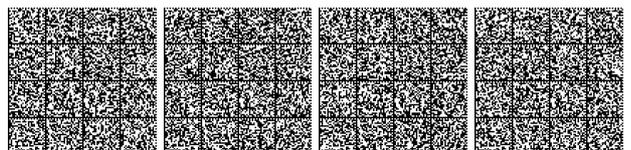
VISTA la nota della Camera di Commercio di Asti n. 6517 del 13.06.2008, con la quale si attesta il requisito della rappresentatività del citato Consorzio nell'ambito della denominazione, nei termini di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata Malvasia di Casorzo, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

D E C R E T A

Art. 1

1. E' approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio di Tutela del Malvasia di Casorzo, con sede in Casorzo (AT), Via San Lodovico, n.1, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e presentato a questo Ministero in data 18 maggio 2009.

Art. 2

1. Il Consorzio di Tutela del Malvasia di Casorzo è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di Tutela del Malvasia di Casorzo, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2009

Il capo dipartimento: Nezzo

09A06812

ITALO ORMANNI, *direttore*

Alfonso Andriani, *redattore*
Delia Chiara, *vice redattore*

(G903079/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 3,00